

**Codice identificativo P28**

---


**Revisione: 0**

**Descrizione: prima emissione**

---

	<b>Redazione</b>	<b>Verifica</b>	<b>Approvazione</b>
<b>Nome</b>	Clini Cecilia	Magagna Michele	CDA
<b>Funzione</b>	Responsabile Linee Guida Antitrust	Direttore Generale	Presidente
<b>Firma</b>			

---

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 2 di 15

## Indice

1. PREMESSA .....	2
2. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
3. PRINCIPI GENERALI DELLA NORMATIVA ANTITRUST .....	3
4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO .....	8
5. SEGNALAZIONI .....	10
6. SISTEMA SANZIONATORIO .....	10
7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	11


### 1. PREMESSA

Coopservice (o la “Società”) proibisce ogni forma di comportamento anticoncorrenziale nello svolgimento delle proprie attività. La capacità di svolgere il proprio *business* nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che presiedono ai principi di libera concorrenza rappresenta uno dei fattori chiave della reputazione di Coopservice. Al fine di assicurare il pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia antitrust ed ad ulteriore dimostrazione dell’aderenza ai valori sopra enunciati, Coopservice ha deciso di adottare, oltre al Codice Etico, al Modello 231 ed alle Linee Guida Anticorruzione, il presente documento denominato Linee Guida sulla *compliance* Antitrust (di seguito anche le “Linee Guida”) in linea con le prescrizioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’“Autorità” o l’“AGCM”) e sulla base delle *Linee guida Confindustria per compliance antitrust delle imprese*.

Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di chiarire i principi e le regole poste dall’ordinamento a tutela della concorrenza, accrescere la cultura aziendale in tal senso e prevenire il rischio di possibili comportamenti in violazione delle norme antitrust. Esse si propongono di: (i) illustrare il quadro giuridico di riferimento del diritto della concorrenza, individuando i comportamenti contrari a tale disciplina ed identificando le aree nelle quali è possibile rinvenire il maggior rischio di violazione antitrust e (ii) fornire indicazioni in merito agli accorgimenti da seguire per prevenire l’insorgere e, in caso, gestire adeguatamente le situazioni potenzialmente critiche. È importante seguire le indicazioni delle presenti Linee Guida, in quanto il loro mancato rispetto potrebbe comportare, *inter alia*: (i) in caso di accertamento di una violazione antitrust, l’imposizione a carico di Coopservice di sanzioni molto elevate (fino al 10% del fatturato); (ii) il sorgere di richieste risarcitorie da parte delle possibili vittime dell’infrazione; e (iii) un sensibile danno all’immagine per Coopservice derivante dall’avvio di un procedimento antitrust e la conseguente distrazione delle risorse economiche necessarie per l’attività difensiva.

Le presenti Linee Guida si ispirano ai principi di comportamento previsti nel Codice Etico di Coopservice e mirano a fornire i principi e le regole da seguire per garantire il pieno rispetto della normativa posta a tutela della concorrenza.

È quindi necessario acquisire, grazie all’utilizzo delle presenti Linee Guida ed alle attività di aggiornamento periodico organizzate da Coopservice, familiarità con i principi di riferimento del diritto della concorrenza, agendo in conformità alle indicazioni ivi fornite e, in particolar modo, segnalando le situazioni potenzialmente critiche di cui si venga a conoscenza. Il mancato rispetto delle presenti Linee Guida potrebbe comportare l’adozione di misure disciplinari. Le presenti

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 3 di 15

Linee Guida forniscono solo una panoramica della disciplina e delle implicazioni delle norme a tutela della concorrenza, senza alcuna pretesa di esaustività.

Pertanto, per qualsiasi chiarimento è sempre necessario contattare il Responsabile del Programma (il “Responsabile”) ai seguenti recapiti:

- Avv. Clini Cecilia

Tel. 0522.940181 - 366.6380777

Email: [cecilia.clini@coopservice.it](mailto:cecilia.clini@coopservice.it) / [antitrust@coopservice.it](mailto:antitrust@coopservice.it)

In caso di sospetta violazione delle norme antitrust, è opportuno segnalare la violazione al Responsabile. Il Responsabile risponde direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è dotato di adeguata autonomia ed indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Egli si occupa, inoltre, del periodico monitoraggio e dell’eventuale aggiornamento del programma di *compliance* antitrust, al fine di verificarne l’effettiva attuazione e l’adattamento alle possibili evoluzioni giurisprudenziali in materia.

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano a tutto il personale, ai collaboratori a qualsiasi titolo e ai dirigenti di Coopservice (di seguito anche “Destinatari”).

## 3. PRINCIPI GENERALI DELLA NORMATIVA ANTITRUST

Coopservice riconosce che il processo concorrenziale porti benefici ai consumatori, favorendo la diffusione di prodotti e servizi migliori a costi più contenuti. Su queste basi le norme antitrust – ed in particolare gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – hanno la funzione di evitare, ad esempio, che imprese concorrenti non competano effettivamente, ripiegando su comportamenti coordinati o collusivi, che i distributori rimangano liberi di decidere la propria strategia di prezzo e rispondere agli ordini dei clienti ovunque si trovino e, infine, che le imprese in posizione dominante non adottino comportamenti finalizzati ad escludere i concorrenti o a sfruttare indebitamente la posizione di soggezione dei clienti.


Le fattispecie che più frequentemente comportano una violazione della normativa antitrust possono essere ricondotte a due categorie:

1. *Intese orizzontali* e 2. *Abuso di posizione dominante* (e di dipendenza economica).

Data l’attività di Coopservice ed il suo posizionamento sul mercato, la fattispecie che è necessario approfondire con maggior riguardo è quella delle intese orizzontali. Onde ridurre il rischio di violazione della normativa antitrust, le presenti Linee Guida hanno lo scopo di suggerire il comportamento corretto da porre in essere in casi specifici in cui il rischio di violazione è maggiore.

### 3.1 Intese orizzontali

Le intese orizzontali possono essere definite come accordi tra concorrenti diretti aventi quale obiettivo finale ed effetto sul mercato quello di restringere la concorrenza, determinando prezzi più alti o quantità contingentate, una ripartizione dei clienti o dei territori o, ancora, una minore innovazione e qualità dei prodotti rispetto a quanto sarebbe altrimenti emerso. Le intese

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 4 di 15


orizzontali possono essere realizzate attraverso veri e propri cartelli, semplici scambi di informazioni, partecipazioni a gare d'appalto o attraverso altri accordi di cooperazione. I cartelli costituiscono le più gravi violazioni del diritto della concorrenza. Tipicamente essi si realizzano attraverso accordi di non competizione con cui due o più concorrenti si propongono, ad esempio, di: (i) fissare i prezzi di vendita e/o altre importanti variabili commerciali; (ii) coordinare i rispettivi livelli di produzione ed i quantitativi da vendere; (iii) fissare i prezzi di acquisto degli input produttivi (c.d. cartelli di acquisto) per limitare il potere di mercato dei venditori; (iv) ripartire il mercato e/o la clientela (ad esempio, concordando quali clienti rifornire o non rifornire o in quale territorio operare o non operare); oppure (v) colludere nella partecipazione a gare pubbliche e/o private, coordinando le decisioni di partecipare e/o non partecipare, le condizioni di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, accordi di rotazione nelle assegnazioni e, più in generale, la preventiva condivisione di variabili in grado di influire sull'esito della gara. Per la creazione di un cartello, non deve necessariamente essere concluso un accordo scritto od orale, essendo sufficiente a far scattare il divieto anche una semplice pratica concordata, ossia una forma di coordinamento fra imprese concorrenti che, pur non spingendosi fino ad un vero e proprio accordo, sia volta ad istituire una tacita collaborazione tra le stesse con l'obiettivo di sottrarsi ai rischi della concorrenza. Non è neanche necessario che l'accordo sia poi stato rispettato o fedelmente eseguito.

Diverse dalle intese orizzontali sono le condotte parallele da parte di due o più imprese. Queste non sono necessariamente illegali se avvengono in risposta ad una modificazione delle condizioni di mercato (es. aumento dei costi). Tali condotte potrebbero comunque essere considerate una pratica concordata in violazione del diritto della concorrenza qualora siano accompagnate da incontri od anche scambi di informazioni sulle reciproche strategie.

Una intesa vietata può essere contestata anche in presenza di forme di cooperazione meno strutturate di un cartello: persino il semplice scambio di informazioni sensibili tra concorrenti può costituire un illecito di per sé. Ciò si può verificare quando le informazioni volontariamente scambiate tra le imprese concorrenti possano fornire una visibilità anticipata dei rispettivi comportamenti futuri. Sono tipicamente considerati sensibili i dati relativi alle principali variabili strategiche dell'attività di impresa, quali ad esempio prezzi ed offerte (anche in sede di gara), sconti, margini e/o promozioni, anche con riferimento ad un singolo cliente, *business plan* e iniziative di marketing, condizioni di vendita e/o capacità produttive. Il rischio di violare il diritto della concorrenza è sensibilmente maggiore in caso di partecipazione ad una gara pubblica e/o privata. La legge, infatti, vieta alle imprese concorrenti in una gara di accordarsi per determinarne in anticipo l'esito finale.

In particolare, costituisce un illecito, nonché è assolutamente vietato ai sensi della presente Linea Guida, concordare con i concorrenti: (i) l'impresa che debba risultare vincitrice della gara, ad esempio determinando il livello dell'offerta più bassa e concordando con gli altri concorrenti offerte fittizie di appoggio; (ii) che un'impresa rinunci a partecipare alla gara in favore di una o più altre imprese. È altresì vietato accordarsi su un sistema che imponga una previa consultazione prima di presentare offerte di gara o che preveda meccanismi di rotazione concordata delle assegnazioni nelle gare successive. Infine risulta assolutamente vietato l'accordo di assegnare in subappalto parte dei lavori e/o servizi e/o forniture all'impresa che rinunci a partecipare alla gara.

In tali fattispecie, è necessario porre particolare attenzione alla partecipazione in ATI (Associazione Temporanea di Imprese) o RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese),

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 5 di 15

strumento di per sé legittimo che può comportare la violazione della normativa antitrust quando venga utilizzato al solo scopo di porre in essere condotte anticoncorrenziali.

Infine, un trattamento particolare è riservato a forme di collaborazione più strutturate fra imprese concorrenti, quali la creazione di vere e proprie imprese comuni per lo svolgimento di una o più fasi economiche (es. acquisti in comune, R&S, logistica e trasporto). In questi casi, gli accordi di cooperazione vengono valutati anche tenendo conto degli effetti benefici che un'integrazione strutturale può determinare per le imprese partecipanti, in termini ad esempio di efficienza e progresso tecnico. Data la loro portata, è bene che questi accordi, prima di essere discussi e negoziati, siano preliminarmente soggetti a verifica legale.


### 3.2. Abuso di posizione dominante e di dipendenza economica

La detenzione di una posizione dominante all'interno del mercato è di per sé legittima; ciò che le norme antitrust mirano ad impedire è lo sfruttamento di tale posizione al fine di restringere la concorrenza tramite azioni che possano provocare l'uscita dal mercato di altre imprese.

L'impresa che ha acquisito una posizione di dominanza ha una speciale responsabilità nel garantire un corretto funzionamento del mercato. Su queste basi, a tale novero di imprese sono vietati comportamenti che risultano invece permessi alle altre imprese rivali che operano sul mercato detenendo posizioni meno rilevanti.

La posizione dominante si individua prendendo in considerazione il mercato in cui l'impresa opera e la posizione che l'impresa occupa all'interno dello stesso. Infatti, è possibile che un'impresa di modeste dimensioni sia considerata titolare di una posizione dominante qualora operi in un mercato in cui non vi sono molti concorrenti e viceversa. Ai sensi della normativa antitrust, il mercato rilevante risulta dalla combinazione di due grandezze: (i) l'ambito merceologico (mercato del prodotto rilevante), in cui sono compresi tutti i beni e servizi che possano essere ritenuti dal consumatore intercambiabili o sostituibili, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi o dell'uso al quale sono destinati; (ii) l'ambito territoriale (mercato geografico rilevante), intendendo per tale l'area dove le imprese forniscono o sono potenzialmente in grado di fornire i predetti beni ed i servizi e dove le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee nonché, al contempo, considerevolmente diverse da quelle presenti nelle aree geografiche contigue.

Compiuta la preliminare operazione di definizione del mercato rilevante, per accertare se un'impresa detenga su di esso una posizione dominante, è necessario considerare diversi elementi, individuati dalla giurisprudenza. In particolare, occorre verificare se: (i) l'impresa vende gran parte dei prodotti o servizi di quel determinato mercato, vale a dire detiene una quota di mercato c.d. significativa (al riguardo, è utile considerare che una quota di mercato inferiore al 40% è solitamente indicativa dell'assenza di una posizione dominante; una quota pari al 50%, invece, viene considerata un serio indizio della sussistenza di detta posizione); (ii) a causa delle caratteristiche economiche di quel mercato oppure in virtù di eventuali vincoli istituzionali, le possibilità di reazione degli altri concorrenti siano limitate, al punto che l'impresa può comportarsi in modo significativamente indipendente dai suoi concorrenti e clienti (es. un'impresa può essere considerata in posizione dominante quando ha la possibilità di fissare prezzi superiori a quelli dei propri concorrenti per beni o servizi comparabili, senza per questo incorrere nel rischio di perdere rapidamente una quota di mercato tale da vanificare la massimizzazione dei ricavi cui la politica di prezzo adottata è funzionale); (iii) per le imprese

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 6 di 15

concorrenti sussistono barriere, di natura regolamentare, tecnica od economica, tali da impedire o ritardarne l'ingresso o lo sviluppo nel mercato rilevante.


I possibili comportamenti abusivi da parte dell'impresa in posizione dominante sono convenzionalmente suddivisi in due categorie: abusi *di sfruttamento* ed abusi *escludenti*. Gli *abus di sfruttamento* comprendono tutti quei comportamenti con cui l'impresa dominante sfrutti il proprio potere di mercato a detrimento delle controparti commerciali, al fine di realizzare profitti eccessivi e sovra competitivi. Tipici abusi di sfruttamento sono:

- \_ l'attuazione di pratiche discriminatorie nei confronti di fornitori o clienti, *i.e.* non garantire a questi ultimi eguali opportunità di accedere a condizioni, sconti o promozioni senza che vi sia una obiettiva giustificazione per la differenziazione;
- \_ l'imposizione di prezzi eccessivamente gravosi, *i.e.* privi di ragionevole rapporto con il valore dei beni o della prestazione.

Un'impresa in posizione dominante ha diritto di competere sul mercato sulla base dei propri meriti, anche in modo determinato, ma non le è consentito fare leva sulla propria posizione di forza per escludere o marginalizzare i concorrenti, ad esempio praticando condizioni non replicabili da parte di questi ultimi, ovvero ostacolando strumentalmente la loro permanenza sul mercato.

Gli *abus escludenti* comprendono, invece, quei comportamenti in cui l'impresa mira a fare uscire dal mercato le imprese più piccole praticando comportamenti quali: \_ l'applicazione di prezzi predatori, ossia non remunerativi, quale strategia per determinare l'uscita dei concorrenti dal mercato; \_ l'imposizione ai clienti di obblighi di rifornirsi esclusivamente (o per una quota largamente maggioritaria) dall'impresa dominante, anche attraverso il riconoscimento di sconti fidelizzanti, che abbiano l'effetto di impedire ai concorrenti di accedere o rimanere sul mercato; \_ le c.d. pratiche leganti, *i.e. tying e bundling*, consistenti nella vendita abbinata di beni o servizi distinti (uno almeno dei quali in posizione dominante) con l'obiettivo di rafforzare od estendere la dominanza ad altri mercati; ovvero \_ il rifiuto di concedere l'accesso ad un bene o servizio, qualora esso sia indispensabile per operare sul mercato. In particolari situazioni, ciò può valere anche se il bene o servizio è coperto da privativa intellettuale.

Con riguardo agli *abus di dipendenza economica*, è necessario ricordare che anche se una società non si trova in una posizione dominante sul mercato, essa è tenuta a non adottare determinati comportamenti nei confronti di quei fornitori e distributori che si trovino in una situazione di "sudditanza". Tipicamente tale situazione si determina quando, in ragione degli investimenti specifici realizzati, il fornitore o il distributore è vincolato al rapporto con la società, non avendo a disposizione controparti alternative a cui rivolgersi in tempi relativamente brevi. Quando, dunque, Coopservice si configuri quale "controparte necessaria" di un fornitore o distributore, deve astenersi dall'adottare comportamenti potenzialmente abusivi, quali, ad esempio, l'interruzione senza congruo preavviso delle relazioni commerciali in essere e ciò anche se il contratto lo consente; la modifica o l'imposizione di nuove condizioni ingiustificatamente peggiorative e gravose; o, ancora, il rifiuto di rifornire il terzo o approvvigionarsi dal terzo. La violazione di tale divieto implica l'adozione di rimedi sia di diritto civile che amministrativo. Sotto il primo profilo, il giudice ordinario può dichiarare la nullità dell'accordo con il quale è stato realizzato l'abuso nonché ordinare l'inibitoria o l'eventuale risarcimento dei danni. Sul versante amministrativo, invece, l'AGCM può adottare diffide od irrogare sanzioni qualora accerti che l'abuso altera o è idoneo ad alterare la concorrenza nel mercato interessato.

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 7 di 15


### 3.3 I poteri dell'autorità antitrust

L'Autorità e la Commissione europea sono preposte alla vigilanza sul rispetto del diritto antitrust italiano ed europeo. A tal fine, esse dispongono di ampi *poteri di indagine* e *poteri conoscitivi* nei confronti delle imprese sospettate di violare la normativa posta a tutela della concorrenza.

Con riguardo ai *poteri di indagine*, l'Autorità può richiedere alle imprese di fornire informazioni su determinati fatti o circostanze, oppure di esibire documenti ritenuti rilevanti. Tale potere è assistito dalla previsione di sanzioni pecuniarie per il caso in cui l'impresa si rifiuti in maniera ingiustificata di fornire tali informazioni, oppure produca documenti non veritieri. In aggiunta, l'Autorità può effettuare accertamenti ispettivi presso le sedi delle imprese, anche avvalendosi dell'assistenza della Guardia di Finanza. Di regola, tali accertamenti vengono effettuati senza preavviso al fine di prendere visione diretta ed estrarre copia di documenti aziendali ritenuti rilevanti per l'indagine in corso, inclusa la corrispondenza e le *e-mail*.

E' utile conoscere i compiti ed i poteri affidati ai funzionari i quali sono legittimati a: ispezionare i locali aziendali, i terreni di pertinenza e le vetture aziendali (eccezionalmente, con specifico mandato giudiziario, i funzionari della Commissione possono anche accedere al domicilio dei vertici aziendali); prendere visione e trarre copia dei documenti, faldoni, agende, documenti e ricevute di viaggio, *email* nella casella elettronica personale (anche se il titolare non sia presente), *hard disk*, nonché dati contenuti su *pen drive* ed altre dotazioni aziendali (inclusi *laptop*, *tablets*, telefono e *smartphone*) e ciò anche se i documenti contengono informazioni confidenziali; avvalersi di propri software e strumenti di informatica forense per la ricerca dei documenti/file rilevanti presenti sui *server* (o rimossi), bloccare temporaneamente gli *account email* (ivi incluse le *email* in uscita), disconnettere i *pc* dalla rete, rimuovere e reinstallare gli *hard disk* chiedendo la collaborazione del servizio IT di Coopservice; porre quesiti pertinenti all'indagine alle persone presenti e verbalizzarne le risposte; apporre sigilli alle stanze che saranno oggetto di successiva ispezione. Al contrario, i funzionari non sono legittimati a: visionare e prelevare documenti che sono chiaramente non attinenti all'indagine (come descritta nel mandato ispettivo e nell'allegata decisione); visionare e prelevare documenti coperti dal privilegio legale; imporre di rilasciare dichiarazioni su circostanze di cui l'intervistato non ha precisa memoria o che ha bisogno di tempo per ricostruire; accedere ad effetti o messaggi strettamente personali.

Con riguardo ai *poteri conoscitivi*, in considerazione del fatto che Coopservice offre i propri servizi anche in favore di enti pubblici, i quali le affidano la gestione del servizio in virtù di un atto amministrativo, occorre menzionare il potere dell'Autorità di effettuare segnalazioni ed esprimere pareri in merito ai provvedimenti amministrativi. Con riferimento particolare ai provvedimenti amministrativi, qualora l'AGCM ritenga che tali atti determinino distorsioni della concorrenza, ne segnala i profili anticoncorrenziali al Presidente del Consiglio, ai Ministri competenti ed agli enti locali e territoriali interessati e, se opportuno, emette un parere al fine di illustrare le iniziative da adottare per rimuovere le distorsioni riscontrate. In particolare, con riferimento alle procedure di gara, l'Autorità ha segnalato il rischio di restrizioni della concorrenza in caso di costituzione di ATI da parte di imprese che soddisfino singolarmente i requisiti di partecipazione alla gara interessata. L'Autorità può impugnare, ai fini dell'annullamento, i provvedimenti amministrativi che ritiene in contrasto con il diritto della concorrenza. Più precisamente, l'AGCM comunica all'ente interessato un parere motivato che indichi le violazioni riscontrate e, se l'ente non si adegua a tale parere nei termini previsti dalla legge, può presentare ricorso per l'annullamento dell'atto in questione. In passato tale

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 8 di 15

disposizione è stata applicata dall’Autorità, *inter alia*, in relazione a bandi e procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici, appalti e concessioni. La norma assume rilievo in considerazione del fatto che Coopservice offre spesso a favore di enti pubblici i propri servizi, la cui assegnazione avviene mediante un atto amministrativo che potrebbe, quindi, essere annullato dal giudice amministrativo in accoglimento dell’eventuale ricorso presentato dall’Autorità.

#### 4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO NELLE PRINCIPALI AREE A RISCHIO

Con riferimento alle fattispecie evidenziate nelle presenti Linee Guida, di seguito si elencano le regole di comportamento ed i relativi accorgimenti da porre in essere al fine di evitare situazioni critiche collegate al possibile insorgere di violazioni della normativa antitrust.

Si sottolinea che la segnalazione al Responsabile di situazioni che possano comportare la violazione della normativa in materia di diritto della concorrenza è fondamentale per impedire la consumazione di un illecito antitrust. Ove l’illecito sia ormai stato realizzato è comunque necessario intervenire tempestivamente onde limitare la durata e gli effetti della violazione. In questo modo è possibile cercare di ridurre l’entità della sanzione ed il risarcimento del danno eventualmente derivato dall’illecito. Inoltre la segnalazione di un illecito all’Autorità e il pronto ravvedimento, rilevano non solo nella valutazione del comportamento del personale nel rispetto delle norme stabilite da Coopservice ai fini dell’adozione di misure disciplinari; soprattutto conferisce la possibilità a Coopservice di accedere ai programmi di clemenza sia per gli illeciti in corso sia già realizzati, rispetto ai quali la pronta reazione di Coopservice è fondamentale.


##### 4.1 Scambio di informazioni con concorrenti

In linea generale, al fine di evitare che qualsiasi tipo di contatto con un concorrente o con qualsiasi dipendente e/o collaboratore dello stesso possa integrare una intesa orizzontale, è necessario: \_ non intraprendere alcuna discussione con un concorrente su aspetti commerciali e/o strategici, in relazione a qualsiasi condotta futura di Coopservice in tema di approvvigionamenti, produzione, prezzi, margini, sconti, clienti o territori serviti; \_ se un concorrente avvia una discussione su tali tematiche, interrompere immediatamente la conversazione ed informare dell’accaduto il Responsabile; \_ non inviare ad alcun concorrente o a qualsiasi dipendente e/o collaboratore dello stesso gli annunci di incrementi di prezzo od i nuovi listini anche se già adottati; e \_ non concordare con un concorrente o con qualsiasi dipendente e/o collaboratore dello stesso misure ed iniziative da intraprendere per impedire l’accesso al mercato di un nuovo soggetto concorrente o per boicottare un determinato cliente o fornitore.

In aggiunta, onde evitare che l’intesa vietata possa essere individuata anche tramite forme di cooperazione meno strutturate, è altresì necessario evitare di richiedere, ricevere o comunque utilizzare qualsiasi tipo di informazione proprietaria o confidenziale appartenente a operatori concorrenti. Queste ultime, infatti, non sono considerate fonti legittime per attività di *market intelligence*. Al contrario, è lecito ottenere informazioni sulle politiche adottate o sulle condizioni praticate dai propri concorrenti tramite fonti pubbliche (siti *Internet*, bilanci, studi e pubblicazioni specialistiche ecc.) o autonome attività di *market intelligence* (es. un cliente comunica a grandi linee le altre offerte ricevute e richiede di sottoporre un’offerta migliore).

Onde evitare violazioni della normativa antitrust è necessario, se si ricevono da un concorrente informazioni confidenziali, non rispondere in alcun modo e informare immediatamente il Responsabile. Ove un terzo offra di fornire informazioni proprietarie di un concorrente (es. copia di documenti interni), si deve sempre declinare tale offerta e, ove tali dati siano egualmente inviati, informare tempestivamente il Responsabile.



	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 9 di 15

#### 4.2 Partecipazioni a gare previa costituzione di una ATI o RTI

Nel caso di partecipazione a procedure di gara previa costituzione di una ATI o RTI è necessario prestare particolare attenzione ad ogni possibile attività di coordinamento, diretto od indiretto, con i propri concorrenti. A questo scopo è assolutamente necessario, prima della partecipazione ad una gara, valutare con attenzione la convenienza di costituire una ATI o RTI con propri concorrenti e consultare sempre il Responsabile laddove si consideri di partecipare insieme ad un concorrente ad una gara per cui Coopservice potrebbe concorrere da sola.

Nel caso in cui, dopo aver consultato il Responsabile e aver individuate delle ragioni economiche valide, si sia deciso di partecipare ad una gara con la costituzione di una ATI o RTI, è necessario evitare scambi di informazioni sensibili e non necessari alla presentazione dell'offerta tramite un raggruppamento temporaneo di impresa.

#### 4.3 Associazioni di categoria

Anche la partecipazione ad associazioni di categoria può essere delicata sotto un profilo antitrust in quanto le rispettive riunioni rappresentano un luogo di incontro con concorrenti e di potenziale scambio di informazioni sensibili. Gli stessi accorgimenti valgono in caso di partecipazione a consorzi o altri organismi in cui siano presenti esponenti di imprese concorrenti.


In caso di partecipazione ad una riunione, incontro istituzionale o gruppo di lavoro di una associazione di categoria o di gruppi simili, è opportuno seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: \_ prendere visione dell'ordine del giorno; \_ ove appaia che tra gli argomenti all'ordine del giorno vi siano questioni rilevanti per la concorrenza, chiedere preventivamente consiglio al Responsabile su come comportarsi; \_ se la discussione devia rispetto all'ordine del giorno, interessando tematiche che sembrano rilevanti per il diritto della concorrenza, abbandonare immediatamente la riunione e fare in modo che ciò venga registrato a verbale. Non appena possibile, informare dell'accaduto il Responsabile.

#### 4.4 Abusi di posizione dominante

Con riferimento alle fattispecie evidenziate nelle presenti Linee Guida, relative agli abusi di posizione dominante è fondamentale individuare se, con riguardo allo specifico mercato di riferimento in cui Coopservice opera, si sia acquisita una posizione di dominanza. Nel caso in cui sorga un qualsiasi dubbio circa il raggiungimento di tale posizione, è necessario contattare il Responsabile onde assicurarsi che una posizione di dominanza non sia stata raggiunta effettivamente. In caso di valutazione avente esito positivo, è necessario sottoporre al Responsabile qualsiasi iniziativa che sia potenzialmente idonea a violare i principi elencati nelle presenti Linee Guida.

#### 4.5 Abusi di dipendenza economica

Particolare attenzione merita invece la possibilità di incorrere in una sanzione dell'Autorità per violazione della normativa mirante ad evitare l'abuso di dipendenza economica. Onde evitare ciò, nell'intrattenere rapporti commerciali con le altre imprese, in special modo con i propri fornitori, sarà necessario sottoporre al Responsabile le pratiche che alla luce dei principi esposti possano comportare una ipotesi di abuso di dipendenza economica, come quelle che, *inter alia*: \_ prevedono la predisposizione di clausole o accordi contrattuali che possano comportare squilibri economici tra le parti; \_ non implicino l'applicazione alle imprese economicamente collegate con l'impresa dominante ed a quelle terze sistemi tariffari rispondenti a criteri oggettivi, trasparenti, orientati ai costi e comunque tali da determinare l'esclusione dal mercato od impedire l'accesso allo stesso da parte di concorrenti attuali o potenziali; \_ prevedano la concessione di sconti, bonus o incentivi, che non siano garantiti in

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 10 di 15

funzione del raggiungimento di obiettivi non meramente quantitativi e sulla base di periodi di riferimento coerenti rispetto alle consuetudini commerciali del settore in materia di ordini e pagamenti oppure corrispondenti a reali risparmi di costo o guadagni di efficienza; \_ subordinino la fornitura di un servizio alla condizione che il compratore acquisti un altro servizio economicamente separabile dal primo, salvi i casi in cui la fornitura congiunta risulti giustificata dalla natura dei servizi stessi o da consolidate prassi commerciali; \_ comportino acquisti da fornitori a condizione che gli stessi si impegnino ad acquistare servizi da società economicamente collegate all'impresa dominante; \_ richiedano ai fornitori di offrire i propri prodotti o servizi esclusivamente a società economicamente collegate all'impresa dominante o a condizioni economiche più favorevoli di quelle applicate ai concorrenti, ove dagli acquisti dell'impresa dominante dipenda una larga parte delle vendite di tali fornitori; \_ comportino la cessazione dei rapporti con un fornitore al fine di poter dimostrare che tale cessazione risulti motivata da legittime ragioni commerciali (es. diversificazione, migliori offerte, qualità non soddisfacente del servizio ecc.) e che, pertanto, sarebbe stata attuata da qualunque operatore di mercato in circostanze simili.

## 5. SEGNALAZIONI

I dipendenti di Coopservice hanno facoltà di segnalare problematiche antitrust e ottenere chiarimenti su specifiche questioni. I dipendenti sono tenuti, inoltre, a segnalare ogni eventuale violazione, presunta o conclamata, delle presenti Linee guida, dei principi etici o di una qualsiasi normativa a tutela della concorrenza, da parte della Società, di un collega, di un collaboratore o di una terza parte.

Le segnalazioni possono essere effettuate da parte dei soggetti interessati nel pieno anonimato. La mancata denuncia da parte di un dipendente di un'azione illecita nota o presunta della quale questi è venuto a conoscenza, sottoporrà, di per sé, il dipendente a possibili azioni disciplinari.

La Società assicura che nessun dipendente possa subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di adottare un comportamento che violi le presenti Linee Guida, anche se ciò dovesse comportare per Coopservice una perdita di attività commerciali o dovesse ripercuotersi negativamente sui suoi programmi.


## 6. SISTEMA SANZIONATORIO

Coopservice compie ogni sforzo ragionevole per impedire, interrompere e sanzionare eventuali condotte tenute dal personale della Società che violino le Leggi Anticorruzione o le presenti Linee Guida.

Coopservice si impegna ad adottare provvedimenti disciplinari in conformità a quanto disposto dal CCNL di riferimento o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti dei propri dipendenti:

- \_ le cui azioni violino la normativa in materia antitrust o le presenti Linee Guida;
- \_ che non partecipino o portino a termine un training adeguato; e/o
- \_ che irragionevolmente omettano di rilevare o riportare tali violazioni o che minaccino o adottino ritorsioni contro altri che riportino eventuali violazioni.

Coopservice adotta appropriate misure, quali la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento danni, nei confronti dei fornitori e dei partner commerciali in caso di azioni commesse in violazione della normativa antitrust o delle presenti Linee Guida. I contratti proposti da Coopservice includeranno disposizioni specifiche per assicurare il rispetto della normativa

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 11 di 15

antitrust o delle presenti Linee Guida e per consentire alla Società di adottare adeguate misure di salvaguardia.

## 7. **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Normativa dell'Unione Europea

*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - Parte terza: politiche dell'unione e azioni interne - Titolo VII, Capo 1, Sezione 1, Articoli 101 e 102 (ex Articoli 81 e 82 del TCE).*

### **Articolo 101**

*1. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*

*2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.*

*3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:*

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate, che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

### **Articolo 102**

*È incompatibile con il mercato interno e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo.*

*Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque; b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.*


Normativa Nazionale

*Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*

#### **Art. 2. - Intese restrittive della libertà di concorrenza**

*1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.*

*2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;*

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 12 di 15

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cos' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

### **Art. 3. - Abuso di posizione dominante**

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cos' da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi.

Altre previsioni

Legge 18 giugno 1998, n. 192 - Disciplina della subfornitura nelle attività produttive


### **Art. 9. - Abuso di dipendenza economica.**

1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.

2. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto.

3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.

3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso. In caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica.

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 13 di 15

## ALLEGATO 1 – CASISTICA

Di seguito si riportano alcuni dei casi più importanti decisi dall'AGCM e raccolti nelle Linee guida Confindustria per la *compliance* antitrust delle imprese, con l'obiettivo di rendere maggiormente comprensibile la descrizione delle fattispecie tipiche che importano una violazione del diritto antitrust.

### \_ Intese Orizzontali

Nel caso **I685 – Costa Container Lines/Sintermar-Terminal Darsena Toscana** (2009), l'AGCM ha accertato un'intesa tra due società attive nei servizi di movimentazione di container nel porto di Livorno avente ad oggetto il coordinamento dei propri comportamenti in relazione ai prezzi. In particolare, l'intesa è stata attuata mediante un accordo volto ad interrompere le trattative contrattuali con un cliente ritirando tutte le offerte precedenti. L'obiettivo del coordinamento, pertanto, era di riportare il prezzo su un livello significativamente più alto di quello che il cliente stava riuscendo ad ottenere nel corso delle trattative con ciascuna delle parti dell'intesa nonché evitare riduzioni dei prezzi nei rapporti con altri clienti.


Nel caso **I623 – Prezzi del latte per l'infanzia** (2005), l'AGCM ha accertato un'intesa, nella forma della pratica concordata, tra le maggiori società operanti nel settore della produzione del latte per l'infanzia avente per oggetto e per effetto il coordinamento delle rispettive politiche di prezzo, attraverso comportamenti paralleli nella determinazione dei prezzi del latte di partenza e del latte di proseguimento, con la conseguente fissazione di livelli di prezzo assai elevati e di gran lunga superiori rispetto a quelli praticati per tali prodotti (o comunque per prodotti fungibili) in altri

### Paesi europei.

Nel caso **I318 – Consorzio industrie fiammiferi** (2000), l'AGCM ha accertato un'intesa tra il Consorzio industrie fiammiferi e alcune imprese consorziate volta *“a definire le modalità e i meccanismi di ripartizione [...] della produzione di fiammiferi destinati a essere commercializzati dallo stesso Consorzio”*. Inoltre, l'Autorità ha ritenuto che il Consorzio avesse posto in essere con una delle imprese consorziate *“un accordo volto alla ripartizione della produzione di fiammiferi e alla distribuzione in comune degli stessi”*. Con particolare riguardo alla limitazione della produzione, l'AGCM ha individuato come modalità attuative del meccanismo una serie di condotte quali: il rispetto della quota storica calcolata sulla base delle vendite presumibilmente effettuate dal Consorzio; le cessioni di produzioni fra imprese consorziate; gli scambi di produzione fra imprese consorziate; la riduzione della produzione delle imprese consorziate per consentire la commercializzazione dei fiammiferi prodotti da un'impresa estera concorrente. L'Autorità, pertanto, ha ritenuto che questa strategia appariva *“volta a cristallizzare le posizioni di mercato delle varie imprese e dunque ad eliminare qualsiasi confronto concorrenziale fra di esse”*

Nel caso **I646 – Produttori di vernici marine** (2007), l'AGCM ha accertato un'intesa tra alcune società attive nella produzione e commercializzazione di vernici *“avente per oggetto e per effetto la ripartizione della clientela”*. In particolare, la compartimentazione del mercato è stata realizzata *“individuando una comune regola ripartitoria fondata sul rispetto del cliente storico secondo cui ciascun produttore di vernici avrebbe dovuto rifornire il proprio cliente di pertinenza senza subire alcuna pressione concorrenziale da parte delle altre società partecipanti all'accordo”*. L'Autorità, inoltre, ha rilevato la presenza di strumenti di verifica delle deviazioni dall'accordo e, nei casi in cui le parti non avevano rispettato il principio ripartitorio del cliente storico, di meccanismi c.d. di compensazione che consistevano nella cessione ai concorrenti, nel periodo successivo a quello della deviazione, di commesse di propria pertinenza.

Nel caso **I701 – Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici** (2010), l'AGCM ha accertato un'intesa tra società attive, tra l'altro, nella produzione e vendita di prodotti cosmetici avente ad oggetto lo scambio di informazioni sugli aumenti programmati dei prezzi di listino dei prodotti cosmetici e sulle condizioni della negoziazione con gli operatori della grande distribuzione organizzata. In particolare, l'Autorità ha rilevato che tale scambio di informazioni era avvenuto soprattutto nel corso delle riunioni del “Gruppo chimico” dell'Associazione Centromarca, durante le quali quest'ultima aveva fornito alle società partecipanti i risultati di alcuni studi, c.d. “osservatori”, pubblicati sulla base dei dati forniti dagli altri associati e concentrati sull'analisi dei rapporti intercorrenti tra i produttori e i distributori della grande distribuzione organizzata. L'AGCM, inoltre, ha precisato che le informazioni circolate presentavano carattere sensibile *“giacché idonee a svelare dati inerenti le*

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 14 di 15


strategie commerciali future (aumenti di listino e condizioni di negoziazione con i distributori) delle aziende partecipanti e, per tale via, ad eliminare le incertezze sul comportamento degli operatori economici. La sensibilità delle informazioni scambiate va ricondotta direttamente alla circostanza che, come si è visto, l'aumento medio di tutte le referenze contenute nel listino prezzi costituisce uno dei parametri fondamentali della negoziazione annuale tra ciascun produttore di cosmetici e i propri distributori dal momento che i distributori acquistano tutto il paniere dei beni forniti dai produttori di cosmetici.

Nel caso **I148 – Istituti Vigilanza Sardegna** (1996), l'AGCM ha accertato un'intesa tra imprese attive nel settore della vigilanza privata nel comune di Cagliari. In particolare, dopo aver ritenuto che un primo indice di un possibile coordinamento fosse la *“stabilità, nel corso del tempo, della composizione della clientela costituita da enti pubblici, nonché delle commesse dell'ENEL relative agli immobili ubicati nelle diverse aree della provincia di Cagliari, di ciascun istituto”*, l'Autorità ha proceduto a verificare le condotte tenute da ciascuna impresa nelle gare oggetto di istruttoria. Pertanto, ha riscontrato, in termini generali, che *“le offerte presentate da ciascuna delle imprese denunciate sono sempre state tali da non sottrarre la tradizionale clientela alle altre due”* e, più nel dettaglio, che *“in molte gare l'impresa che aveva in precedenza svolto il servizio per l'ente appaltante ha presentato l'offerta a un livello superiore alle offerte presentate dalle altre imprese in altre gare nello stesso periodo per importi analoghi, cioè a un livello tale da far prefigurare, in mancanza di un'intesa, la mancata aggiudicazione. Nonostante ciò, l'impresa interessata a mantenere il servizio presso l'ente ha sempre conseguito l'aggiudicazione”*. Da ultimo, chiarendo come il meccanismo delle offerte di comodo aveva operato, l'AGCM ha concluso che, nelle gare alle quali non vi era partecipazione di nuove imprese, le due imprese maggiori sul mercato *“hanno continuato a praticare prezzi di offerta crescenti nel tempo. Ciò indica che ciascuno di tali istituti ha potuto escludere che gli altri avrebbero presentato offerte corrispondenti a un'effettiva logica concorrenziale. In altri termini, nelle gare alle quali hanno partecipato solo gli istituti maggiori, ciascuno di essi ha incrementato i propri prezzi di offerta, dimostrando di non ritenere realistico che i concorrenti potessero diminuire i propri al fine di riconquistare le quote di mercato perdute”*.

Nel caso **I657 – Servizi aggiuntivi di trasporto pubblico nel Comune di Roma** (2007), l'AGCM ha accertato un'intesa tra società attive nella fornitura di autoservizi di trasporto pubblico locale realizzata mediante un utilizzo collusivo delle ATI. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che *“dalle risultanze istruttorie sono emerse evidenze significative in merito ad accordi orizzontali fra importanti operatori di TPL che hanno portato alla costituzione di macro aggregazioni a valenza nazionale, orientate alla partecipazione coordinata alle procedure di gara di cui si attendeva a breve il bando, con esplicita finalità di limitare la concorrenza tra le Parti e proteggere il bacino storico di riferimento dell'operatore incumbent in una data area territoriale. In quest'ottica rileva la costituzione di ATI, formatesi a supporto dell'operatore incumbent, assolutamente non proporzionate ai requisiti richiesti dai bandi che, alla luce delle affermazioni contenute negli accordi contestati, si connotano per la valenza anticoncorrenziale più che per la finalità sinergica volta al miglioramento dell'offerta”*.

Nel caso **I463 – Pellegrini/Consip** (2002), l'AGCM ha accertato un'intesa tra imprese attive nel settore della ristorazione in sede di partecipazione ad una gara bandita dalla Consip per l'acquisizione dei servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'Autorità ha stabilito che l'intesa è stata realizzata *“determinando congiuntamente un prezzo del servizio superiore a quello che sarebbe prevalso in assenza di concertazione ed assicurando a ciascuna impresa l'aggiudicazione di almeno uno dei lotti o una sua parte, garantendo la stabilità delle loro quote, rispetto a quelle detenute in precedenza”*. Tra le modalità con cui la concertazione è stata posta in essere, l'AGCM ha contestato la determinazione congiunta delle modalità di partecipazione alla gara e, segnatamente, *“l'individuazione concertata tra tutte le partecipanti all'intesa della composizione delle varie ATI, nonché delle imprese destinate a presentarsi singolarmente, la fissazione congiunta dei livelli di sconto nella presentazione delle singole offerte e la ripartizione dei lotti”*.

Nel caso **I785 – Gara Consip Servizi di pulizia nelle scuole** (2016) l'AGCM ha accertato un'intesa tra imprese attive nei servizi di pulizia nelle scuole nazionali. In particolare, la collusione si è realizzata attraverso un utilizzo distorto dello strumento consortile. Pur concorrendo formalmente in maniera autonoma, le società avrebbero concordato, anche attraverso l'utilizzo di una ATI, la rispettiva strategia per perseguire obiettivi condivisi e alterare così gli esiti della gara, anche avvalendosi di affidamenti in subappalto per la tutela delle rispettive posizioni di mercato. Attraverso l'intesa restrittiva della concorrenza tra le imprese sarebbe di fatto

	Procedura	P28
	<b>Linee Guida Antitrust</b>	Revisione 0 del 25/05/2018
		Pagina 15 di 15

stato annullato il reciproco confronto concorrenziale nello svolgimento della gara, per spartirsi i lotti più appetibili e aggiudicarsene il numero massimo consentito.

\_ Abuso di posizione dominante o di dipendenza economica

Nel caso **A383 – Mercato del Cartongesso** (2010), l'AGCM ha accertato un abuso di posizione dominante da parte di Saint Gobain nel mercato del cartongesso nell'Italia centro – settentrionale e nel sud della Francia. L'Autorità, dopo aver chiarito che la *“dominanza di un'impresa è strettamente connessa al suo grado di potere di mercato, al modo in cui il più generale contesto di mercato influenza il suo comportamento e quindi, in definitiva, ai vincoli e ai condizionamenti di natura concorrenziale cui è sottoposta, ossia la pressione concorrenziale che le viene esercitata e con la quale deve confrontarsi”*, ha desunto la dominanza dalla combinazione di diversi elementi, i quali separatamente considerati non sono necessariamente determinanti. Innanzitutto, l'AGCM ha valutato la posizione di mercato dell'impresa interessata, precisando, da un lato, che *“una quota superiore al 40% è già di per sé un elemento tale per cui l'esistenza di una posizione dominante non può essere esclusa”* e, dall'altro, che *“quanto più è elevata la quota di mercato dell'impresa interessata e quanto più è esteso il lasso temporale in cui essa è detenuta, tanto maggiore è la probabilità che tale circostanza costituisca un'importante indicazione della sussistenza, in capo a tale impresa, di una posizione di dominanza nel mercato in esame”*. Di conseguenza, ha affermato che *“una quota superiore al 50% del mercato in valore costituisce, già di per sé stessa, prova dell'esistenza di una posizione dominante”*. Ciò premesso, l'Autorità ha precisato che oltre alla quota di mercato possono essere valutati altri indici di dominio ovvero quelli relativi alla struttura del mercato e/o alle caratteristiche specifiche dell'operatore. Da ultimo, l'AGCM ha verificato l'esistenza di barriere all'entrata nel mercato rilevante che nel caso di specie sono state ritenute esistenti e, in particolare, riconducibili a: la limitata disponibilità quali-quantitativa di minerale gessoso; l'importanza dell'accesso preferenziale alla materia prima gesso (attraverso cave di proprietà situate nelle vicinanze delle strutture produttive); il controllo esercitato dagli operatori già attivi sulle fonti di approvvigionamento del gesso; gli elevati costi fissi legati a investimenti irrecuperabili (in primis per l'approntamento e la gestione delle cave e per la realizzazione e la gestione degli impianti produttivi); la specializzazione produttiva richiesta, legata in particolare al know how e alle capacità tecniche e tecnologiche necessari per un'efficace presenza nel mercato; le barriere di tipo legale e amministrativo per lo sfruttamento dei giacimenti e la costruzione degli stabilimenti produttivi (autorizzazioni, permessi e vincoli di natura normativa, paesaggistica, ambientale, ecc).

Nel caso **A376 – Aeroporti di Roma/Tariffe aeroportuali** (2008), l'AGCM ha accertato un abuso di posizione dominante posto in essere dalla società Aeroporti di Roma - concessionaria esclusiva della gestione unitaria degli aeroporti di Roma - Fiumicino e Roma - Ciampino fino al 2044 – nel mercato dell'handling cargo (attività di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri ed alle merci resa in ambito aeroportuale). In particolare, l'Autorità ha individuato la condotta abusiva nella *“applicazione di corrispettivi non equi ed eccessivamente onerosi”* per il servizio di rifornimento carburante, la sub – concessione di spazi ad uso ufficio e la tariffazione per l'accesso alla cargo city di Fiumicino.

Nel caso **A351 – Comportamenti abusivi di Telecom Italia** (2004), l'AGCM ha accertato un abuso di posizione dominante da parte di Telecom Italia - titolare della rete pubblica commutata attraverso la quale fornisce servizi di interconnessione ad altre imprese per la loro operatività sui mercati dei servizi finali - nei mercati dei servizi finali all'utenza aziendale (accesso a internet, interconnessione su rete fissa, accesso alla rete locale di telecomunicazioni, fornitura di linee per telecomunicazioni affittate, accesso alla rete telefonica, telefonia vocale, trasmissione dati). In particolare, l'Autorità ha individuato il comportamento abusivo in due distinte condotte: (i)

nell'utilizzo di condizioni contrattuali, quali clausole di esclusiva, clausole c.d. inglesi, scontistica con modalità suscettibili di vincolare a sé stessa una parte significativa dell'utenza aziendale, allo scopo dichiarato di rendere più difficoltoso o precludere del tutto la possibilità degli operatori concorrenti di offrire servizi di telecomunicazione su rete fissa, anche solo per una parte del traffico dei clienti in questione; e (ii) nella formulazione di condizioni economiche e tecniche nelle offerte alla clientela non replicabili dai concorrenti, a fronte dei costi e delle condizioni tecniche stabilite in via regolamentare per l'offerta dei servizi intermedi a questi ultimi.